

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## DELIBERAZIONE

n. 1023

del 3-6-2021

## O G G E T T O

Assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Cardiologia.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 1186

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che sulla base delle valutazioni espresse dai competenti servizi aziendali in merito al fabbisogno di personale, la scrivente Azienda ha la necessità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, da assegnare ai servizi di Cardiologia aziendali, in sostituzione di una posizione lavorativa resa vacante nel corso dell'anno 2021.

Fatto presente che questa Amministrazione dispone di una graduatoria di concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 771 del 21/12/2020, consistente nella graduatoria di Medici specializzati (n. 8 candidati - graduatoria utilizzata sino alla posizione n. 4) e nella graduatoria di Medici specializzandi (n. 10 candidati).

Precisato che, ai sensi delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 258 del 09.03.2021, l'Azienda può procedere ad assunzioni per turn over e per supplenze del personale di tutti i ruoli cessati dal 1° gennaio 2021, inserendole nei relativi piani trimestrali. Dato atto, al riguardo, che il turn over di cui trattasi sono è stato inserito nel piano assunzioni del 2° trimestre 2021, trasmesso alla Regione Veneto con nota prot. n. 41261 del 16/04/2021.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'utilizzo della graduatoria di Dirigente Medico - disciplina di Cardiologia per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità, con scorrimento della stessa a partire dalla posizione n. 5) della graduatoria Medici specializzati.

Si precisa che, qualora con lo scorrimento della graduatoria di medici specializzati non si riuscisse ad assumere il medico nel profilo suddetto a causa della rinuncia dei candidati stessi, si procederà allo scorrimento della graduatoria di medici specializzandi, secondo le indicazioni di cui alla L. 30.12.2018 n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30/04/2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60) e successivamente con D.L. 30/12/2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28/02/2020 n. 8) che prevedono quanto segue:

*comma 547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.*

*comma 548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla data di scadenza del bando.*

*comma 548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il contratto non puo' avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto*

1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici e i medici veterinari specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

comma 548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Vista la nota del 7 gennaio 2020 prot. n. 4432 con la quale la Regione Veneto ha comunicato che in data 27 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'accordo tra la Regione Veneto e gli Atenei di Padova e di Verona, sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, che è quantificato dal punto 6 dell'Accordo del 27/12/2019 in n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo specializzando ed è preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra.

Fatto presente che la presente assunzione sarà tenuta in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 2039 del 24/12/2020).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **D E L I B E R A**

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Cardiologia, approvata da Azienda Zero con provvedimento n. 771 del 21/12/2020 per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità;
2. di precisare che l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al presente provvedimento è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro ed all'esito della visita medica preassuntiva e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 66.180,61= annui definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to per il dr. Salvatore Barra – dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-6-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 4-6-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---